



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 564 del 24/06/2019

N° 8834 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1017 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>231</u>	Del <u>17.06.2019</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>24</u>	Del <u>17.06.2019</u>
OGGETTO: CAUSA CAMILLA GALLO/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO ACCORDO TRANSATTIVO – PAGAMENTO SOMME		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		BILANCIO <u>2019</u> cap.352 art.1 impegno n. 1634/18 € 26.165,35
Data _____	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- la sig.ra Camilla Gallo, a mezzo dell'avv. Marco Saponara, con atto del 14.06.2011, notificato a mezzo posta ed acquisito agli atti del Comune in data 13.07.2011 con prot. n.10795, presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Matera -Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dal medesimo intrattenuto con il Comune di Montalbano Jonico nel periodo 31.10.2002-30.10.2017, il relativo trattamento economico-previdenziale spettante quale dipendente adibito a mansioni rientranti nella categoria C del CCNL per gli enti locali, differenze per mancato pagamento della tredicesima mensilità e del TFR, il risarcimento del danno ai sensi del comma 5 dell'art.36 d.lgs.165/2001 per un importo complessivo di € 54.939,00 oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa ed accessori di legge;

- con deliberazione di G.C.n.193 del 29/7/2011, valutata l'opportunità di resistere in giudizio per tutelare gli interessi del Comune, si affidava l'incarico in questione all'avv. Francesco Mele del foro di Matera,

-il giudizio si è concluso con sentenza n.523 del 7.11.2018 con la quale il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro nella persona del Giudice dr. Marzario, accoglieva parzialmente il ricorso del ricorrente, condannando il Comune al pagamento dell'importo complessivo di € 22.421,98 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, con compensazione delle spese di giudizio nella misura della metà e ponendo a carico del comune il residuo pari ad € 2.565,50 oltre rimborso forfettario al 15%,iva e cap per un totale di € 3.743,37 ;

-con nota del 16.11.2018, acquisita agli atti del Comune in data 19.11.2018 con prot. n.16076, l'avv. Mele, nel trasmettere la detta sentenza, faceva rilevare che il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda di parte riconoscendo, tuttavia il diritto della stessa a percepire le differenze retributive ed il risarcimento come da dispositivo. A su parere *“una eventuale impugnazione si prospetta estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la pronuncia affronta esaurientemente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali il riconoscimento di una mansione inferiore a quella richiesta, l'attribuzione delle differenze retributive parametrize al*

solo orario effettivo di lavoro, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contributiva) potrebbero essere oggetto di impugnazione incidentale e quindi di rivisitazione in appello. Tanto senza considerare l'onere delle spese in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Ne consegue, l'opportunità di avviare trattative con la ricorrente per poter addivenire ad una possibile ipotesi transattiva, in prospettiva anche di una riduzione del quantum debeatur così come complessivamente riveniente dalla sentenza in parola".

-alla luce di quanto sopra comunicato dall'avv. Mele, con propria nota del 6.12.2018 prot. n. 17070 si chiedeva allo stesso di concordare una ipotesi di transazione con il legale di controparte, il quale con nota del 14.2.2019, acquisita agli atti in data 18.3.2019 con prot. n. 3902, comunicava la diponibilità della sua assistita a trovare una soluzione transattiva rinunciando agli interessi e/o rivalutazione monetaria a fronte della rinuncia ad ogni azione di gravame da parte dell'ente ed il pagamento del dovuto in due rate di cui la prima entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'intesa ed il saldo entro il 31.12.2019;

-con nota del 2.4.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4609, l'avv. Mele, comunicava che a suo parere "la proposta appare meritevole di accoglimento in quanto come già prospettato nella precedente mia nota pec del 16.11.2018, una eventuale impugnazione della sentenza risulta estremamente difficoltosa e oltremodo aleatoria, atteso che la stessa affronta esaustivamente tutte le problematiche poste nel corso del giudizio con motivazione ampia ed esauriente, correttamente argomentata in punto di diritto. Peraltro, alcune delle statuizioni, favorevoli al Comune, nella stessa contenute (quali il riconoscimento di una mansione inferiore a quella richiesta, l'attribuzione delle differenze retributive parametrare al solo orario effettivo di lavoro, il rigetto dell'istanza di regolarizzazione contributiva) potrebbero essere oggetto di impugnazione incidentale e quindi di rivisitazione in appello. Tanto senza considerare l'onere delle spese in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione. Ne consegue, in caso di impugnazione incidentale del sig. Savoia, in senso a lui più favorevole. Tanto senza considerare l'onere delle spese ulteriori che sarebbero gravate sull'Amministrazione in caso di probabile esito negativo dell'impugnazione.... Peraltro, la prospettata soluzione transattiva, come si evince dai conteggi di calcolo degli interessi e della rivalutazione maturati ad oggi sulle singole voci di credito, riduce in modo non del tutto indifferente per l'ente il quantum debeatur, atteso che gli interessi ad oggi maturati(che come sopra evidenziato sono maggiori della rivalutazione monetaria) ammontano a complessivi € 3.954,95, per cui rappresentano un abbattimento della debitoria(comprensiva anche dei detti interessi) di circa il 15%. Se a ciò si aggiunge la disponibilità della sig.ra Gallo a ricevere il pagamento in due rate di cui la prima entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'intesa ed il saldo entro il 31.12.2019, appare di tutta evidenza, a parere dello scrivente, la convenienza della prospettata ipotesi transattiva;

RILEVATO che con delibera di C.C. n.23 del 13 maggio 2019, per tutte le motivazioni in essa espresse:

-si stabiliva di definire in via transattiva la controversia in premessa specificata rideterminando l'ammontare complessivo in € **26.165,35** da corrispondere in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a favore della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi, rivalutazione monetaria, e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio;

-si dava atto che la relativa spesa sarà finanziata con i fondi previsti per l'anno 2018/2019 dalla Regione Basilicata a sostegno del piano di riequilibrio di questo ente, in applicazione dell'art.10 della L.R.n.06 del 28 Aprile 2017;

-si autorizzava il Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli adempimenti consequenziali ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di transazione;

CONSIDERATO che:

- con propria determina n. 212 del 29.05.2019(R.G. 498/2019) si prendeva atto della predetta delibera di Consiglio Comunale, si approvava lo schema dell'atto di transazione predisposto dai legali e si impegnava la somma complessiva di € 26.165,35;

-in data 07.06.2019 le parti hanno sottoscritto il detto atto di transazione con il quale questo Ente si impegna a corrispondere l'ammontare complessivo in € 26.165,35 da corrispondere in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a favore della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019) con espressa rinuncia agli interessi, da parte della sig.ra Gallo alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale dal 30.10.2007 all'effettivo pagamento e ad ogni altro diritto, ragione o azione per qualsiasi titolo o causale comunque connessi al giudizio n.844/11 R.G.L.;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione dell'accordo sottoscritto;

VISTI:

-la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1) Di prendere atto della transazione sottoscritta dalle parti data 07.06.2019 con il quale questo Ente si impegna a corrispondere l'ammontare complessivo di € **26.165,35** in due rate di pari importo di € 13.082,67 (la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione di cui € 9.339,30 a favore della ricorrente ed € 3.743,37 a favore del suo legale anticipatario - la seconda entro il 31.12.2019)

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €26.165,35, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'accordo, come di seguito:

-€ 9.339,30 entro lo 07.07.2019 a favore della sig.ra Camilla Gallo;

-€ 3.743,37 entro lo 07.07.2019 a favore dell'avv. Marco Saponara;

-€13.082,67 entro il 31.12.2019 a favore della sig.ra Camilla Gallo;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 26.165,35 al cap.352 art.1 del bilancio corrente esercizio provvisorio;

4) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compresi i relativi mandati di pagamento;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;

6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

P.I.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1017 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 24/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 24/06/2019

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*